



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2008 (03.07)
(OR. en)**

10759/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0260 (COD)**

**CODEC 790
STATIS 81
PECHE 151**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 16 - 19 giugno 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Sig. Jozsef SZAJER (PPE/DE - HU) ha presentato una relazione a nome della commissione giuridica. La relazione non contiene alcun emendamento alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹ sono stati stabiliti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Conformemente all'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo¹, la relazione è stata adottata senza discussione in seduta plenaria ed è stata oggetto di una votazione unica. Nessun emendamento è stato adottato.

Questi risultati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero pertanto essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti², il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo è riportata nell'allegato della presente nota.

¹ L'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo stabilisce che una relazione approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria per una votazione senza emendamenti. Una relazione iscritta all'ordine del giorno per la votazione senza modifiche forma altresì oggetto di una votazione unica senza discussione preventiva nella plenaria.

² Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 10.7.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD)) (Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0760),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2007),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0218/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.